

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1973, N. 43 PER
L'ANNO 2013.**

Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 108 del 1 luglio 2013

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2013 criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle disposizioni della legge regionale 43/1973 (*Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni*), in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa statale in materia di trasparenza.
2. I criteri di valutazione delle proposte di eventi sono riportati nell'Allegato 1) al presente Avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

**Art. 2
(Contributi - Beneficiari)**

1. I contributi di cui alla L.R. 43/73 per l'anno 2013 sono concessi in un'unica forma di contributo economico per la realizzazione degli eventi ad enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

**Art. 3
(Eventi ammissibili e non ammissibili)**

1. Sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di carattere umanitario, culturale, artistico, sportivo, scientifico e sociale senza scopo di lucro, **che presentino un bilancio di previsione non superiore a € 50.000,00** di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, workshop, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - d) manifestazioni di interesse sportivo ed amatoriale;
 - e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza provinciale;
 - f) eventi di carattere sociale o umanitario.



2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicate:
- eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - congressi di partiti e sindacati;
 - eventi proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
 - corsi di formazione e aggiornamento, stage e eventi promozionali di carattere commerciale;
 - richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione;
 - eventi che presentino un bilancio di previsione superiore a € 50.000,00.
3. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente per il presente Avviso (di seguito Servizio competente) la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.
4. Sono, inoltre, ritenute inammissibili le proposte di eventi:
- presentate da enti diversi da quelli di cui all'art. 2 o per eventi non compresi tra quelli ammissibili;
 - redatte in modo non conforme allo schema allegato al presente Avviso pubblico per la concessione dei contributi (di seguito Avviso) o incomplete;
 - prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
 - non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
 - inviata oltre il termine indicato nel presente Avviso.
5. Gli schemi per la presentazione delle istanze di contributo, per la rendicontazione degli eventi realizzati e per la dichiarazione relativa agli *aiuti de minimis* sono allegati al presente Avviso (Allegati B) e C).

Art. 4

(Contributo concedibile e limite massimo del contributo concedibile)

1. I contributi concedibili sono stabiliti con criterio proporzionale all'ammontare delle spese ammissibili e progressivo ed articolato nelle seguenti tre fasce:

1) eventi con spese ritenute ammissibili non superano € 5.000,00 contributo pari al quaranta per cento (40%);

2) eventi con spese ritenute ammissibili fino a € 15.000,00:

per la quota parte fino ad € 5.000,00 contributo pari al quaranta per cento 40% (€ 2.000,00)

per la quota parte da € 5.001,00 a € 15.000,00 contributo del trenta per cento (30%);

3) eventi con spese ritenute ammissibili superiori a € 15.000,00:

per la quota parte fino ad € 5.000,00 contributo pari al quaranta per cento (40%) (€ 2.000,00)

per la quota parte da € 5.001,00 a € 15.000,00 contributo del trenta per cento (30%) (€ 3.000,00);

per la quota parte da € 15.001,00 fino a € 50.000,00 contributo del dieci per cento (10%).

2. In ogni caso l'importo del contributo concedibile non può superare € 8.000,00.



Art. 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le istanze di contributo devono essere redatte utilizzando **a pena di esclusione** la modulistica allegata al presente Avviso (all. B), reperibile anche sul **sito istituzionale** del Consiglio regionale alla **Sezione Trasparenza Valutazione e Merito – Contributi e Patrocini**.
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nell'istanza di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
3. All'istanza di contributo deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente proponente.
4. Le istanze di contributo, **redatte utilizzando a pena di esclusione la modulistica allegata al presente Avviso (all. B) anche da parte di coloro che le hanno già inviate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei a far data dal 1 gennaio 2013 e per eventi già svolti alla data di pubblicazione del presente Avviso**, devono pervenire, a pena di esclusione, **entro il 15 settembre 2013** al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità **alternative**:

- Invio **a mezzo raccomandata A/R** all'indirizzo sopra indicato, a tal fine farà fede la data di spedizione.
- Invio **a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta della domanda di iscrizione in formato pdf e farà fede la data di invio.
- Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la dicitura: **"Istanza di contributo L.R. 43/73"**.

5. Il Consiglio regionale potrà trasmettere le comunicazioni relative al presente Avviso, oltre che al domicilio fisico anche al domicilio digitale. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il proprio recapito e, tempestivamente, l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza di contributo.

6. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

Art. 6

(Istruttoria e valutazione delle proposte)

1. Il Servizio competente conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi stabilita all'art. 5.



Art. 7
(Elementi di valutazione)

Elementi di valutazione

1. Il Servizio competente valuta le proposte di eventi di cui all'art. 3 ritenute ammissibili sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) rilevanza territoriale delle proposte di eventi, secondo la tabella n. 1 di cui all'Allegato 1;
 - b) rilevanza tematica delle proposte di eventi, secondo la tabella n. 2 di cui all'Allegato 1;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie o provenienti da sponsor privati secondo la tabella n. 3 di cui all'Allegato 1;
 - d) periodicità degli eventi proposti secondo la tabella n. 4 di cui all'Allegato 1.
2. Ai fini della valutazione degli elementi di cui alla lettera a) del comma 1 si tiene conto, in particolare:
 - a) della partecipazione all'evento di personalità il cui rilievo corrisponde alle voci indicate nella tabella n. 1;
 - b) della pubblicizzazione dell'evento su quotidiani locali, nazionali o internazionali;
 - c) della partecipazione all'evento di fruitori provenienti dall'ambito provinciale o regionale di riferimento, da altre Regioni, da altri Stati europei o da Stati extraeuropei.
3. Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera a) della tabella 2, di cui alla lettera b) del comma 1, si tiene conto, in particolare:
 - a) dell'attinenza delle tematiche relative agli eventi con le funzioni regionali, come indicate nello Statuto e nella Costituzione;
 - b) della conoscenza dell'evento da parte dei fruitori in relazione alla riconducibilità dello stesso alle specificità regionali (tradizioni, rilevanza storica in ambito regionale, rilevanza istituzionale in ambito regionale).
4. Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera b) della tabella 2, di cui alla lettera b) del comma 1, si tiene conto, in particolare:
 - a) della pubblicizzazione dell'evento a mezzo stampa (quotidiani, settimanali, periodici riviste specializzate);
 - b) della pubblicizzazione, informazione e diffusione dell'evento attraverso TV, Radio (di carattere locale o nazionale/internazionale) e/o attraverso internet.

Art. 8
(Graduatoria beneficiari e accettazione contributo)

1. Il Servizio competente, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'art. 7 predisporre la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio e tenuto conto delle risorse disponibili, il Servizio competente procede a sorteggio.
2. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione comporta la decadenza dal contributo.
3. Gli elementi di cui all'art. 7, **pena la revoca del contributo**, devono sussistere, come valutati dal Servizio competente, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati di cui alla lettera c) dell'art. 7, subisce all'atto della rendicontazione una variazione, ma resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca nella fascia immediatamente superiore, la collocazione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.
4. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario il contributo è revocato.



5. In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul Cap. 6119 del Bilancio di previsione 2013 del Consiglio regionale pari ad € 140.000,00; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.

Art. 9 (Spese ammissibili)

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;
- b) spese di trasferta: per il personale di cui alla lettera a) e di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c), ad esclusione delle spese per vitto o ristorazione; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
- c) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
- d) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
- e) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
- f) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
- g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- h) altre spese: non comprese nelle lettere da a) ad g), indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi.

2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.

3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui alla lettera h), verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.

Art. 10 (Spese inammissibili)

1. Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese connesse alla ristorazione e al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
- b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte;
- c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
- d) le spese carenti di documentazione giustificativa;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
- f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.

2. La tipologia di spesa di cui alla lettera a) può essere considerata ammissibile se costituisce elemento peculiare degli eventi; a tal fine la valutazione è rimessa al Servizio competente.



Art. 11
(Rendicontazione delle spese)

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, a pena di decadenza, al Servizio competente entro e non oltre novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento; se l'iniziativa si è già svolta alla data di comunicazione della concessione del contributo o alla data di presentazione dell'istanza, il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione delle spese, a pena di decadenza, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal Servizio competente, di cui all'art. 8.
2. La rendicontazione è effettuata sul modello allegato al presente Avviso (**Allegato C**) ed è corredata delle dichiarazioni, delle certificazioni e dei documenti richiesti nel presente Avviso.
3. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata a preventivo, il contributo da liquidare è **rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute**.

Art. 12
(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal presente Avviso e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi.
2. L'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento del contributo è disposta dal Servizio competente entro **novanta** giorni dal ricevimento della rendicontazione presentata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11, salvo sospensione del termine in caso di richiesta di integrazione documentale.
3. Ferma restando l'eccezione di cui all'art. 10 lett. a), in sede di liquidazione del contributo, ai fini della determinazione delle spese effettivamente ammesse a rendicontazione, le spese di trasferta sono considerate nella misura del 70% di quelle documentate, se i relativi titoli giustificativi includono, indistintamente, le spese di alloggio e di vitto o di ristorazione dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell'evento.
4. La liquidazione del contributo di importo superiore ad €. 10.000 a favore di enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
5. La liquidazione del contributo di importo superiore ad € 10.000,00 è sottoposta alle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22: (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali).

Art. 13
(Privacy)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti in relazione al presente avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

